

ESSENTE C.A.



13676-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- STEFANO PETITTI - Presidente -
- UBALDO BELLINI - Consigliere -
- GUIDO FEDERICO - Consigliere -
- ROSSANA GIANNACCARI - Rel. Consigliere -
- LUCA VARRONE - Consigliere -

R.G.N. 22758/2015

Cron. 13676

Rep.

Ud. 05/03/2018

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22758-2015 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

1
2
3
4

- ricorrente -

contro

ALI

- controricorrente -

2018

934

22

avverso la sentenza n. 547/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2018 dal Consigliere ROSSANA

MIN. INTERNO
C.A.
TRIBUNALE
A. DIST.

GIANNACCARI.

4

FATTO

Con ricorso depositato il 19.2.2013 innanzi al Giudice di Pace di Genova, Ali Ben Mohamed proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento del 13.2.2013, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art.100 comma 12 del Codice della Strada, per aver circolato alla guida in un autocarro munito di targa non propria.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso; interposto appello dalla Prefettura di Genova, il Tribunale di Genova, con sentenza del 17.2.2015 confermava la sentenza impugnata.

Il Tribunale riteneva inammissibile l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione, proposta avverso il verbale di accertamento e non l'ordinanza ingiunzione, in quanto proposta per la prima volta in grado d'appello. Nel merito, non ravvisava la violazione dell'art. 100 Cds, poiché l'autocarro era stato regolarmente immatricolato in Francia, aveva il telaio associato a targa francese e la società intestataria, la Europcar lo aveva venduto in data 17.1.2012 ad una società tedesca, la quale, a sua volta, lo aveva trasferito al | Questi aveva chiesto il rilascio della targa temporanea tedesca ma la società francese non aveva provveduto alla radiazione del mezzo.

Per la cassazione della citata sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Interno sulla base di tre motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, si allega la violazione degli artt. 100 e 345 c.p.c., degli artt.18 e 22 L.689/81, dell'art.6 DLgs 150/2011 e dell'art. 202 comma 3 bis D. Lgs 285/92. Deduce il ricorrente che, trattandosi di violazione per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza ingiunzione e non il verbale di accertamento. Erroneamente, il giudice d'appello avrebbe, quindi, ritenuto che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione fosse stata tardivamente

- proposta per la prima volta in appello, mentre essa, poiché afferente alle
- condizioni dell'azione, e, segnatamente, all'interesse ad agire, era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il motivo è fondato.

L'art. 202, comma 3 bis esclude il pagamento in misura ridotta per la violazione prevista dall'art. 100 comma 12.

Questa Corte, dopo alcuni precedenti in senso contrario, è giunta ad un orientamento consolidato, al quale si intende dare continuità, affermando che: *"In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22."* (Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2014, n. 11288; Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006 n. 22120; Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2008 n. 15841).

Secondo l'interpretazione di questa Corte, la trasmissione del verbale al Prefetto è prevista ai fini della emissione di ordinanza-ingiunzione per la determinazione e la irrogazione della sanzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, fra il minimo e il massimo, non potendo essa essere determinata direttamente dal trasgressore, che intenda pagarla, con il meccanismo automatico di cui all'art. 202 C.d.S., comma 1. Secondo il disposto dell'art. 202 C.d.S., comma 1, infatti, per le violazioni del C.d.S., per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, estinguendo la propria obbligazione. L'art. 203 C.d.S., comma 1, statuisce che i trasgressori, *"nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della*

kp

- *commessa violazione*"; il successivo comma 3 che "*qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento*".

Trattasi di un meccanismo che presuppone il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta e non può applicarsi ove il destinatario del verbale non possa estinguere la propria obbligazione con quelle modalità.

Poiché, in tali casi, l'art. 203 C.d.S., comma 3 non è applicabile, si applica la disciplina generale della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22, che non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione dinanzi all'autorità giudiziaria, ma solo l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18.

In tali ipotesi, la L. n. 689 del 1981 è applicabile alle violazioni previste dal codice della strada; poiché la legge non stabilisce un termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della commessa violazione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione.

Il non poteva, pertanto, impugnare il verbale di contestazione ma esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, che va emessa nell'ordinario termine di prescrizione.

Va pertanto accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, che, se pur proposta dal Ministero, per la prima volta, in appello, attiene alle condizioni dell'azione.

Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.

Ai sensi dell'art.384 comma 3 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito e va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.

14

- Considerato che, sulla questione affrontata, vi è stato un mutamento della giurisprudenza, le spese di lite dell'intero giudizio vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Ali Ben Mohamed.

14

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 5 marzo 2018.

Il Presidente

Dott. Stefano Petitti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 21 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*